

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25979 del registro di Segreteria, proposto da
D. S., nato in Omissis, in data Omissis (C.F. Omissis),
S. S., nato a Omissis, in data Omissis (C.F. Omissis),
rappresentati e difesi dall'avvocato dagli avvocati Francesco Leone
(CF: LNEFNC80E28D976S; francescoleone@pec.it), Simona Fell (CF:
FLLSMN85R68G273D; simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (CF:
CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it) presso il cui studio, sito in
Palermo, via Libertà n. 62, hanno eletto domicilio,

contro I.N.P.S, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Udito, nella pubblica udienza del 23 maggio 2024, l'avvocato Marina
OLLA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che, con ricorso depositato in data 13 giugno 2023, i ricorrenti - che
hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri - hanno chiesto
l'accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.

54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44%;

– Che, rispettivamente in data 29 marzo 2023 e 5 maggio 2023, i ricorrenti hanno inviato a mezzo PEC alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dal citato art. 54;

– Che, in data 14 giugno 2023, la difesa dell'INPS si è costituita in giudizio, dichiarando che gli uffici amministrativi hanno provveduto a riliquidare la prestazione pensionistica dei ricorrenti, con attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, con interessi legali e arretrati, e che il pagamento avverrà con la rata rispettivamente di giugno 2023 e di febbraio 2024, allegando la relativa documentazione; ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

– Che, con memoria in data 4 dicembre 2023, la difesa dei ricorrenti ha chiesto un rinvio per verificare l'effettività del pagamento;

– Che, all'udienza del 21 dicembre 2023, con ordinanza n. 11/2024, è stato disposto un rinvio ad istanza di parte al fine di verificare l'esatto adempimento;

– Che la difesa dei ricorrenti, con note d'udienza in data 15 marzo 2024, ha dichiarato che non risulta depositato all'interno del fascicolo alcun cedolino pensione relativo al trattamento pensionistico del signor S., che dimostri l'effettivo pagamento degli arretrati, con conseguente ricalcolo pensionistico;

- Che, con ordinanza n. 34/2024, la discussione del giudizio è stata rinviata a data odierna al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Istituto;
- Che, in data 20 maggio 2024, la difesa dei ricorrenti ha dato atto della riliquidazione del trattamento di quiescenza dei ricorrenti e chiesto la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese;
- Che, all'udienza del 23 maggio 2024, la difesa dell'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rimettendosi alle decisioni del giudice per le spese;
- Che, in ordine alle spese di giudizio, osservato che l'INPS ha provveduto in merito all'istanza solo a seguito di ricorso giurisdizionale, in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti, l'Istituto resistente deve essere condannato alle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento - in favore dei difensori delle parti ricorrenti, dichiaratesi antistatari - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Fissa in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 23 maggio 2024.

IL GIUDICE UNICO

f.to digitalmente L. d'Ambrosio

Depositata in Segreteria il 10/06/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus